



Circolare n. 23

11 dicembre 2019

DETRAZIONE IVA: FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

IN BREVE

L'IVA relativa a fatture di acquisto **ricevute l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione** dell'operazione **deve essere detratta nell'anno di ricevimento.**

Riferimenti:

- Art. 19 D.P.R. 633/72
- Art. 14 D.L. 119/2018;
- Art. 1 D.P.R. 23.03.1998 n. 100;
- Euroconference news;
- Sistemi Spa;
- Nostra Circolare n. 3/2019.

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA.

“Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972).

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata **dall'effettuazione dell'operazione** (art. 6 D.P.R. 633/1972):

- consegna o spedizione per la vendita di beni;
- pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi.

Con la riformulazione dell'art. 1, D.P.R. 100/1998, ad opera dell'art. 14, D.L. 119/2018, è stato previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.** Lo stesso principio vale per i contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre.

A esempio, la fattura datata **30/11/2019**, registrata il **05/12/2019**, può entrare nella **liquidazione IVA di novembre 2019.**

Questa disposizione **non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente**, la cui IVA può essere detratta nell'anno di effettuazione solo se:



- a. ricevute entro il 31/12 dell'anno di effettuazione dell'operazione;
- b. annotate entro il 31/12 dell'anno di effettuazione dell'operazione oppure, in alternativa
- c. annotate entro il 30/04 dell'anno successivo, nell'apposito registro sezionale la cui IVA confluisce nella dichiarazione IVA dell'anno di effettuazione.

Ricordiamo che la data di ricevimento della fattura è comprovata dalla “**data di consegna**”, ovvero la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) ha consegnato la fattura all'HUB/PEC del cessionario/committente.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà verificare se eventualmente tale fattura sia stata messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi” (ad esempio per mancata consegna imputabile a cause tecniche – casella PEC piena o non attiva). In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

La fattura non può mai essere annotata con data anteriore alla “data di consegna”.

Per un contribuente con periodicità IVA mensile, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno:

- a. la fattura avente **data di effettuazione e data consegna dicembre 2019**:
 - se registrata entro il 31/12/2019 l'IVA verrà detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
 - se registrata entro il 30/04/2020 per detrarre l'IVA dovrà essere registrata nell'apposito sezionale la cui IVA confluisce nell'anno precedente 2019;
 - se registrata dopo il 30/04/2020 l'IVA è indetraibile (dovrà essere eventualmente presentata la dichiarazione annuale IVA integrativa per il periodo d'imposta 2019);
- b. la fattura avente **data effettuazione dicembre 2019 e data consegna gennaio 2020** l'IVA non può essere detratta nel 2019, verrà invece detratta nel 2020, nella liquidazione del mese di registrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitatesse.

Cordiali saluti.

Digiati dott.ssa Luisella